



Comune di Casaluce

Provincia di Caserta

Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del Tempio Crematorio

"Capitolato Speciale Prestazionale"

Progetto di fattibilità per la realizzazione di un Impianto di Cremazione

Regione Campania

Comune di Casaluce

Provincia di Caserta



CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

Volume IV – Documento n. T12

"Capitolato Speciale Prestazionale"

Il Progettista

Studio Tecnico Rosiello S.r.l.
Prof. ing. Vincenzo Rosiello

La Proponente

Gescrem S.r.l.



CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

INDICE

- SEZIONE COSTRUZIONE

- Articolo 1 - Oggetto della costruzione
- Articolo 2 - Descrizione sommaria delle opere e calcolo della spesa di costruzione
- Articolo 3 - Designazione delle opere, caratteristiche prestazionali
- Articolo 4 - Eventuali nuovi servizi analoghi
- Articolo 5 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori
- Articolo 6 - Programma dei lavori
- Articolo 7 - Misure organizzative, documentazioni da presentare e iscrizione alle casse edili
- Articolo 8 - Adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
- Articolo 9 - Consegna e inizio dei lavori
- Articolo 10 - Durata dei lavori
- Articolo 11 - Penali relative alla sezione costruzioni
- Articolo 12 - Esecuzione del contratto
- Articolo 13 - Sicurezza in fase di esecuzione
- Articolo 14 - Proroghe
- Articolo 15 - Pagamenti ai subappaltatori
- Articolo 16 - Sospensioni e riprese dei lavori
- Articolo 17 - Sospensione dei lavori per pericolo o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
- Articolo 18 - Organizzazione dell'impresa esecutrice
- Articolo 19 - Subappalti
- Articolo 20 - Cause di forza maggiore
- Articolo 21 - Oneri ed obblighi generali del Concessionario nella fase di costruzione
- Articolo 22 - Rispetto ambientale
- Articolo 23 - Personale del Concessionario in fase di costruzione e disciplina dei cantieri
- Articolo 24 - Varianti in corso d'opera
- Articolo 25 - Obblighi e responsabilità del Concessionario
- Articolo 26 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
- Articolo 27 - Direzione lavori e direzione del cantiere
- Articolo 28 - Conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo di contratto
- Articolo 29 - Vigilanza del Concedente sull'esecuzione dei lavori
- Articolo 30 - Sotto servizi e allacciamenti
- Articolo 31 - Campionature
- Articolo 32 - Accettazione dei materiali e degli impianti
- Articolo 33 - Collaudi
- Articolo 34 - Certificato di agibilità
- Articolo 35 - Contestazioni tecniche in corso d'opera e ordini del Responsabile del Procedimento
- Articolo 36 - Riserve dell'Appaltatore
- Articolo 37 - Consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti



- Articolo 38 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori
- Articolo 39 - Accettazione dei contenuti contrattuali
- Articolo 40 - Criteri di valutazione e misura delle opere in variante
- Articolo 41 - Requisiti di sicurezza
- Articolo 42 - Requisiti ambientali
- Articolo 43 - Requisiti d'uso
- Articolo 44 - Requisiti d'affidabilità
- Articolo 45 - Requisiti di gestione e manutenzione
- Articolo 46 - Criteri di distribuzione degli spazi
- Articolo 47 - Criteri di progettazione relativi all'impianto di cremazione



SEZIONE COSTRUZIONE

Articolo 1 - Oggetto della costruzione

Realizzazione di un impianto di cremazione da realizzarsi all'interno del Comparto Cimiteriale del Comune di Casaluce (Ce), l'area è classificata in zona "Fb3" dal P.R.G. vigente come "area Cimiteriale.

Articolo 2 - Descrizione sommaria delle opere e calcolo della spesa di costruzione

Le opere da progettare ed eseguire, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sono le seguenti:

- demolizioni e scavi;
- opere di fondazione;
- costruzione di murature e solai;
- opere di intonacatura e tinteggiatura;
- opere di copertura e lattonerie;
- fornitura e montaggio di infissi e serramenti;
- opere di pavimentazione interne ed esterne;
- fornitura e installazione dell'impianto crematorio;
- fornitura e posa di impianti meccanici, elettrici, termici, idraulici e di condizionamento;
- sistemazione dell'area circostante l'edificio;
- arredi e quant'altro necessario per gestire l'attività di cremazione;
- attrezzature di controllo qualitativo e per la gestione amministrativa;
- collegamenti audio-video con la sala del commiato;
- tutte le componenti precisate nel capitolato tecnico prestazionale e dalla relativa offerta;

Sulla base del computo metrico allegato al Progetto Preliminare, sono stati calcolati i costi della spesa per la fase di costruzione del Tempio Crematorio e delle necessarie strutture pertinenziali, comprensiva degli oneri per la sicurezza (IVA esclusa), come da quadro riassuntivo seguente:

CATEGORIA LAVORI	Classi e categorie dei lavori:	IMPORTO
OG1 Opere edili		€. 1.198.066,42
OS24 Verde ed Arredo urbano		€. 39.167,61
OS 30 Impianti elettrici, tel, rad. e televisivi		€ 148.073,89
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti		€ 550.000,00
OG 11 Impianti tecnologici		€ 144.697,88
OG 3 Strade		€ 62.803,23
Arredi		€ 50.000,00
Totale		€. 2.142.808,98
Oneri per la sicurezza		€ 54.536,85
Totale complessivo incluso o.s.		€. 2.197.345,83



Le lavorazioni di cui si compone l'intervento rilevanti ai fini della qualificazione rientrano nelle seguenti categorie:

- Categoria prevalente:

OG1 "Edifici civili ed industriali" - importo Euro 1.198.066,42 – oltre le lavorazione > Euro 150.000,00 – sommano Euro 1.592.808,98 classifica III bis;

- Categorie scorporabili:

OS14 "Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" - importo Euro 550.000,00 – classifica II – subappaltabile ad Impresa in possesso di idonea qualificazione.

E' richiesta l'abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.1.2008 n. 37 (ex legge 46/90).

Articolo 3 - Designazione delle opere, caratteristiche prestazionali

Nella esecuzione delle opere si dovranno rispettare le caratteristiche che seguono:

Atrio di ingresso utenti

Dotato di una superficie minima che risulta funzionalmente in comunicazione con l'esterno e mediante percorsi e disimpegni con gli spogliatoi utenti.

Locali deposito

Devono essere previsti con superficie tale da consentire l'immagazzinamento delle attrezzature mobili, di facile accesso sia dallo spazio attività che dall'esterno con porte di dimensioni adatte alle attrezzature.

Locale centrale termica

L'unità dovrà essere rispondente alla vigente normative e alle disposizioni dei VV.FF. e in grado di contenere le apparecchiature per la produzione sia del calore per il riscaldamento dei locali che dell'acqua calda sanitaria.

Spogliatoi

I requisiti ambientali e tecnologici di questi ambienti devono essere in generale rispondenti sia alle proprie funzioni tradizionali che alle norme di accessibilità generali per i disabili (larghezza porte, percorsi ecc.). In particolare, i sedili riservati agli disabili debbono avere le seguenti dimensioni: larghezza mt. 0.50-0.60, lunghezza mt. 1.20, altezza da terra mt. 0.50. I ganci per appendere gli abiti debbono essere posti ad un'altezza di mt. 1.20. Così pure le scaffalature ed armadietti debbono essere conformati e dimensionati in modo tale da essere facilmente raggiunti e usati da una persona disabile seduta in carrozzina. I vari comandi (interruttori, maniglie, ecc.) devono essere posti ad un'altezza massima da terra di mt.0,90. Gli asciugacapelli dovrebbero avere un sistema di regolazione dell'altezza.

I corrimano, orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio di un pollice, rivestito o verniciato con materiale plastico antiusura. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con suonerie ubicate in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di emergenza. Ad



integrazione della normativa vigente, per rendere più agevole il trasloco del disabile dalla carrozzina alla tazza e viceversa, è consigliabile prevedere dei braccioli a muro rialzabili ai lati della tazza, oltre quelli verticali previsti per legge.

Servizi igienici disabili

La porta di accesso dovrà avere una luce netta minima di mt. 0,85 e dovrà essere sempre apribile verso l'esterno. Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di mt 1,80 x 1,80.

Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione.

La tazza wc deve essere situata sulla parete opposta all'accesso.

La sua posizione deve garantire del lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un'agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra).

Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto a una distanza minima di mt. 0,40-1,40 dalla parete laterale sinistra e a una distanza di mt. 0,40 dalla parete laterale destra.

La distanza tra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno mt. 0,80.

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di almeno mt. 0,50 dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da renderne l'uso agevole ed immediato.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata l'altezza wc, lateralmente all'accesso. Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di mt. 0,80 dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in modo da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.

La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva; lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra mt. 0,90 e 1,70 di altezza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad un'altezza di mt. 0,80 da terra e ad una distanza di cm. 5 dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di mt. 0,80, fissato nella faccia interna della porta in modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.

E' necessario inoltre prevedere due corrimano verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti. Un corrimano verticale deve essere posto bile sinistra (per chi entra) della tazze wc ad una distanza dall'asse wc di cm. 40 e della parete posteriore di cm. 15 in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc. Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di cm. 30 dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 dalla parete destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra.

Impianti prescrizioni generali

Per quanto concerne le prescrizioni tecniche dei materiali e le modalità di esecuzione di tutti gli impianti inclusi nell'appalto di servizi e opere migliorative e messa a norma, si fa



riferimento alle specifiche tecniche ed ai relativi elaborati grafici che costituiscono il Progetto Preliminare e che costituiscono parte integrante dei Documenti di Contratto. Le disposizioni di seguito descritte sono da intendersi valide per tutti gli interventi di cui al presente appalto di servizi e realizzazione opere di miglioria.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle Leggi dello Stato, Decreti e Norme Tecniche (CEI e UNI) che regolano la materia, vigenti alla data della realizzazione. In particolare, al fine del presente appalto di servizi, si assume come elemento prioritario il rispetto dell'esecuzione "a regola d'arte" di tutti gli impianti.

L'Impresa concessionaria è inoltre tenuta agli oneri di normale garanzia al regolare funzionamento degli impianti tecnologici. E' inoltre tenuta al rispetto di tutte le disposizioni contenute nella D.M. 37 del 22-01-2008

E' a carico dell'Impresa Concessionaria e di sua esclusiva competenza per la durata dell'Appalto: - Rispetto ed aggiornamento norme emanate dall'I.S.P.E.S.L., dal Corpo Nazionale dei VV.F. dall'Ufficio d'Igiene, dall'A.S.L. - e da tutte le disposizioni in materia di misure di prevenzione.

Qualora esista contrasto con il presente Capitolato e le normative vigenti prevale ovviamente la norma legislativa a cui si intende automaticamente adeguato anche nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori diventino operative nuove norme di legge, il Capitolato si intende automaticamente adeguato.

Impianto idrico sanitario

L'alimentazione dell'impianto idrico sanitario dei diversi servizi verrà opportunamente trattato, e sarà comprensivo di allacciamento ad acquedotto comunale e relativa rete di adduzione,

L'impianto sarà dotato di scambiatore a piastra con annesso accumulatore dalla capacità tale da garantire la richiesta d'acqua calda sanitaria contemporanea da parte delle utenze. L'acqua calda verrà così erogata a seconda della richiesta ad una temperatura prescelta da 30 a 48°C, mantenuta costante da apposito miscelatore con regolazione elettronica.

Impianto di scarico

Gli impianti fognari riguardano essenzialmente la raccolta e lo smaltimento in pubblica fognatura degli scarichi dai diversi servizi. La rete interna all'edificio verrà realizzata con tubazioni in polietilene rigido. Le reti di raccolta esterne acque nere e bianche saranno realizzate con tubazioni in PVC interrate. Le reti di scarico saranno dimensionate in relazione alla pendenza della tubazione e dalle unità di scarico che ad essa affluiranno.

Dovranno essere realizzati appositi pozzetti sifonati, piè di gronda e di ispezione.

Articolo 4 - Eventuali nuovi servizi analoghi

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere un maggiore livello dei servizi da garantire ai Cittadini valutando la possibilità di aumentare il numero di cremazioni sia nella direzione di assicurare una soddisfacente risposta ad una domanda di persone imprevista per una dinamica del mercato superiore e non programmabile oltre le previsioni e le valutazioni alla base del Piano Economico Finanziario, oppure nella possibilità di accogliere le aspettative di una utenza che chiede con sempre più attualità l'accoglimento del riconoscimento di un rito funebre per gli animali da compagnia.



A tale scopo l'Amministrazione Comunale potrebbe maturare l'esigenza di dotare il Cimitero Civico di Casaluce di un ulteriore forno che al momento della decisione in base alle reali condizioni che e se matureranno, sarà indirizzato alla soddisfazione della maggiore richiesta di cremazione.

Pertanto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del punto b) comma 5 dell'art. 57, avente ad oggetto l'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del Contratto iniziale dalla medesima Amministrazione Comunale, con riferimento a tutte le condizioni e i patti stabiliti nello Schema di Contratto allegato al Progetto Preliminare.

Articolo 5 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori

Spetta al Concessionario l'osservanza di tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le disposizione previste dalle seguenti norme:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro");
- D.P.R. n. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro" all'articolo 64;
- D.P.R. n. 320/56 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo";
- D.P.R. n. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE; concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine";
- Decreto Legislativo 475/92 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale";
- D.M. 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia d'attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici".

1) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEL LAVORI.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, il Concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 131 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006. In particolare ha l'obbligo di verificare, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento e di accettarlo, dando corso a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 81/08.

In caso contrario l'impresa, per meglio garantire la sicurezza del cantiere, ha la facoltà di integrare il piano di sicurezza, comunicando le variazioni al Coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del comma 2 lettera a) del succitato articolo 131 del Decreto Legislativo n°163/2006.



Il piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131 comma 2 del Decreto Legislativo n°163/2006 formano parte integrante del contratto di appalto.

I Piani sopraccitati dovranno essere redatti secondo le disposizioni minime previste dal Decreto Legislativo 81/08 all'Allegato XV - "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili."

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare, prima della stipula del contratto o dell'inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e controfirmarlo in segno di accettazione, dando corso a quanto in esso previsto.

2) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI.

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza di:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le disposizioni particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

3) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI SUBAPPALTATORI.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del sub Appaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore, è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi d'associazione temporanea d'impresa o consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4) SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla imprese interessate. La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

Articolo 6 - Programma dei lavori

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 comma 10 del D.P.R. 554/99 e dallo Schema di Contratto, prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario dovrà presentare il Cronoprogramma dettagliato per l'esecuzione delle opere, conforme al Cronoprogramma delle attività consegnato in sede di offerta.

Il Cronoprogramma viene approvato dal Concedente, che potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio, ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori.



Il Cronoprogramma è impegnativo per il Concessionario che deve rispettare i termini di avanzamento.

Entro cinque giorni dalla consegna dei lavori il Concessionario dovrà installare a propria cura e spese il cartello di cantiere, realizzato secondo le indicazioni del Concedente, curandone gli eventuali aggiornamenti.

Le dimensioni minime del cartello dovranno essere: m. 2,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici del 1.6.1990.

Il Concessionario è obbligato alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo.

Articolo 7 - Misure organizzative, documentazioni da presentare e iscrizione alle casse edili

Il Concessionario e per suo tramite, le eventuali Ditte subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per le misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché quelli per assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono già compensati.

Il Concessionario dovrà applicare ai propri dipendenti il CCNL corrispondente alla categoria dei lavori da eseguire, compresi i contratti integrativi.

Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, compresa l'iscrizione ad una cassa edile se dovuta.

Il Concessionario e le sue imprese esecutrici dovranno iscriversi ad una Cassa Edile della Provincia di Caserta per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Caserta) e regionale (Campania) in materia di trasferta.

Articolo 8 - Adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori

Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti, sia per partecipare alla gara che per la durata contrattuale:

1. Il tassativo ed integrale rispetto nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
2. Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;
3. Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008 e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
4. Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.



Qualora il Concessionario non garantisse, nel corso della concessione, i requisiti sopraindicati, il Concedente ne chiederà l'immediato rispetto, riservandosi la facoltà di sostituirsi negli adempimenti rivalendosi sul Concessionario.

Articolo 9 - Consegna e inizio dei lavori

Come stabilito dallo Schema di Contratto, l'avvio dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel Cronoprogramma e comunque entro **30 (trenta) giorni continuativi** dalla avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Organo competente.

Anche le aree necessarie per la realizzazione delle Opere dovranno essere messe a disposizione del Concessionario entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo.

Le aree interessate dalla Concessione dovranno essere consegnate al Concessionario liberi da ogni occupazione e costruzione diverse da quelle risultanti dal Progetto, da ogni opera e vincolo, e da ogni servitù e diritto di terzi che possano costituire un ostacolo alla realizzazione delle i lavori.

L'avvio dei lavori con la consegna delle aree per la realizzazione delle Opere in concessione sarà certificato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante il Verbale di Consegna redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il legale rappresentante del Concessionario o un suo delegato.

La consegna dei terreni e delle aree interessate per l'esecuzione delle Opere avverrà a seguito di un sopralluogo preliminare compiuto dalle Parti sugli immobili stessi, all'esito del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consegna dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione di dette aree e ne accetta la consegna da parte del Concedente, parte integrante del Verbale di Consegna.

Tutti i lavori saranno eseguiti a cura del Concessionario in conformità agli elaborati progettuali regolarmente approvati.

In caso di ritardo, e/o di consegna parziale delle aree, imputabile al Concedente, il Concessionario avrà diritto, ove ne ricorrano i presupposti ad invocare la procedura di riequilibrio Economico-Finanziario, nonché la contestuale proroga dei termini di ultimazione delle Opere in concessione indicate nel Cronoprogramma.

Saranno a carico del Concedente tutti i ricorsi, le azioni e le pretese fondate su titoli sorti in data anteriore alla data di redazione del Verbale di Consegna, ovvero, le azioni e le pretese fondate su titoli sorti in data posteriore alla data di redazione del Verbale di Consegna che siano fondate o connessi ad un fatto del Concedente, da chiunque esercitati sui terreni ed aree concesse o sulla loro utilizzazione e sfruttamento economico da parte del Concessionario, in conformità ai termini del Contratto.

Il Concedente ha l'onere e la responsabilità di condurre tutte le fasi di eventuali contenziosi in modo che essi non incidano negativamente sui tempi e sulle modalità previsti per la realizzazione delle Opere e per giungere ai Collaudi Definitivi.

Fermo restando quanto disciplinato al paragrafo che precede, saranno a carico del Concessionario tutti i ricorsi, le azioni e le pretese fondate su titoli sorti in data successiva alla data di redazione del Verbale di Consegna, da chiunque esercitati sui terreni ed aree concesse o sulla loro utilizzazione e sfruttamento economico da parte del Concessionario.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Contratto e dal Cronoprogramma, in conformità al Progetto Esecutivo,



con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. Il Concessionario potrà iniziare i lavori limitatamente alle parti già consegnate; l'ultimo verbale parziale darà la data legale della consegna a tutti gli effetti di legge, così come previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 130 del D.P.R. n°554/1999. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 129 del D.P.R. n°554/1999, qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Con riferimento all'articolo 118 comma 6 del Decreto Legislativo 163/2006 e al D.Lgs 81/08 e al Protocollo d'Intesa, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

- dichiarazione del domicilio del Concessionario;
- copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL;
- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori;
- elenco nominativo dei dipendenti che verranno impiegati per l'esecuzione delle opere e relativa qualifica;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Concessionario, con eventuali proposte migliorative;
- il Piano Operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 163/2006;
- il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del Decreto Legislativo n°81/08;
- il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum
- il nominativo del responsabile della sicurezza all'interno del cantiere;
- fotocopia del registro degli infortuni;
- giornale dei lavori
- modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
- fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di appartenenza;
- segnalazione a enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque gas per lavori prossimi alle stesse.
- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

Il Concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all'articolo 118 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e secondo quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto.



Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna il Concessionario dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove dovuta, fornendo l'elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso di esecuzione dei lavori.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Direttore dei lavori il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con cadenza trimestrale riferito all'Appaltatore e a eventuali imprese subappaltatrici.

Il Concessionario si assumerà la completa responsabilità dell'esecuzione, secondo gli elaborati di progetto.

Articolo 10 - Durata dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati **entro 500 giorni** lavorativi far data della stipula del Contratto, fatti salvi eventuali ulteriori maggiori tempi necessari per le approvazioni da parte del Concedente dei Progetti Definitivo ed Esecutivo, nonché quelli derivanti dal ritardo nella messa a disposizione da parte del Concedente delle aree in oggetto.

Nella data di effettiva ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procederà all'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Concessionario dovrà avviare la gestione delle Opere, ivi inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nella data di effettiva ultimazione dei lavori come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Concessionario entro 30 (trenta) giorni continuativi dal Certificato di Ultimazione dei Lavori deve fornire al Concedente il Progetto come costruito da sottoporre alle attività di collaudo.

I tempi per l'ottenimento del nulla osta all'agibilità da parte degli Enti competenti (Vigili del Fuoco, AUSL, ARPA, ecc.), per il collaudo tecnico-amministrativo, funzionale e statico vengono fissati in 90 giorni, per un totale complessivo (compreso i termini per l'esecuzione dei lavori) di massimo **620 giorni** lavorativi.

Articolo 11 - Penali relative alla sezione costruzioni

Ai sensi dell'articolo 117 del D.P.R. 554/1999, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine offerto per l'ultimazione verrà applicata una penale giornaliera, comprendente anche le spese derivanti dal prolungamento della Direzione Lavori, dello 0,1%, dell'importo dei lavori espresso e definito in sede di offerta.

Il Direttore Lavori riferirà al Concedente eventuali ritardi nei lavori rispetto ai tempi stabiliti dal programma di esecuzione.

Il Concessionario è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale, previa comunicazione alla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 54.

La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui al precedente punto e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per il Concedente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.



Resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo del Concessionario dovessero derivare.

Articolo 12 - Esecuzione del contratto

Ogni Impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n°445/2000:

- a) registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL: in tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- b) registro infortuni aggiornato;
- c) eventuali comunicazioni di assunzione;
- d) documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato mensilmente;
- e) documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- f) documentazione relativa agli obblighi del Decreto Legislativo n° 81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
- g) copia dell'autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.

Sia il Concessionario che le imprese subappaltatrici hanno l'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione del Concedente il libro unico del lavoro, quando richiesto. Le Imprese dovranno tenere "il libro unico del lavoro" secondo quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e dal D.M. 09/07/2008 "Modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro".

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al Responsabile dei Lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza, che riporti nome e cognome, fotografia, impresa di appartenenza e codice fiscale dell'impresa. Periodicamente ed ogni qualvolta che il Coordinatore per la sicurezza lo ritenga necessario, sarà effettuato il riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere.

Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere e nei fogli presenza vidimati dall'INAIL, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o il Direttore dei Lavori, provvederà alla segnalazione della situazione riscontrata al Responsabile dei Lavori, attuando quanto previsto all'articolo 92 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il Concedente valuterà l'opportunità in caso di ritardo da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e



dietro specifica richiesta, di avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'Appaltatore come previsto dall'Articolo 13 del D.M. LLPP n. 145/2000.

Articolo 13 - Sicurezza in fase di esecuzione

Il Concedente, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche per i lavori affidati in subappalto e per le forniture con posa in opera.

Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere i piani di Sicurezza di cui ai precedenti articoli al Coordinatore in fase d'esecuzione, che dovrà verificarne l'idoneità ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il Concedente è impegnato, tramite il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a verificare la congruità dei piani di sicurezza sostitutivi ed operativi, con le indicazioni della legislazione vigente.

Le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate immediatamente e trasmesse, in copia, entro 5 giorni lavorativi, al Concedente attraverso il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il Concedente potrà, così, verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (RLS), finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, attuando quindi anche quanto previsto dagli articolo 26 e 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Nel caso di più imprese presenti in cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori organizzerà riunioni con i lavoratori, per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sicurezza Sostitutivo e nel Piano Operativo di Sicurezza per la fase in attuazione e per le eventuali variazioni significative intervenute.

Nella stesura di detti piani, dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente presenti.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 qualora si eseguano lavori nei fabbricati, o parti di Fabbricati nei quali continuino le attività insediate, il Concessionario, attraverso il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, deve organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività e l'informazione tra i datori di lavoro, tra i lavoratori ed i responsabili della sicurezza delle attività insediate.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori trasmetterà, con cadenza mensile, al Responsabile Unico del Procedimento una relazione relativa agli obblighi previsti dall'Articolo 92 del D. Lgs. n.81/2008.

Nei casi in cui i lavori oggetto dell'appalto abbiano durata inferiore al mese, tale relazione verrà inviata alla fine dei lavori stessi.

Articolo 14 - Proroghe

Qualora il Concessionario, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattuale di cui al precedente articolo 35, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.



La richiesta di proroga può essere presentata anche con un anticipo inferiore ai 45 giorni e comunque prima della scadenza del termine, qualora gli impedimenti all'ultimazione dei lavori si siano verificati negli ultimi 45 giorni contrattuali.

Tale circostanza deve essere opportunamente indicata nella richiesta del Concessionario.

La richiesta viene presentata al direttore dei lavori che la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere.

Qualora la richiesta sia presentata direttamente al Responsabile Unico del Procedimento, questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile Unico del Procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere.

Articolo 15 - Pagamenti ai subappaltatori

Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale dell'articolo 118 comma 4 del D. Lgs. n° 163/06 relativo ai pagamenti dei subappaltatori e a quanto disciplinato dallo Schema di Contratto che dovranno evidenziare il corrispettivo dei lavori ed il corrispettivo degli oneri della sicurezza.

In alternativa dovranno essere accompagnate da dichiarazione del subappaltatore che attesta il rispetto di queste condizioni.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16 - Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente, il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 133 D.P.R. 554/1999, possono ordinarne la sospensione dei lavori.

Per la sospensione deve essere redatto un apposito verbale coi contenuti indicati allo stesso articolo 133 del D.P.R. 554/1999.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale, non appena sono cessate le cause della sospensione.

Nel verbale di ripresa viene indicata la nuova data di ultimazione dei lavori ai fini contrattuali.

Le sospensioni e riprese dei lavori non daranno diritto di risarcimento alcuno a favore del Concessionario.

Articolo 17 - Sospensione dei lavori per pericolo o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in corso d'opera o il Responsabile dei Lavori o il Direttore dei Lavori, potranno ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza, senza che ciò comporti modifiche al termine di ultimazione dei lavori.



Articolo 18 - Organizzazione dell'impresa esecutrice

L'Impresa Responsabile della costruzione deve fissare un recapito nel territorio del Comune di Casaluce, dotato di collegamento telefonico e fax funzionanti negli orari di lavoro del cantiere.

In tale recapito deve essere presente il personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli eventuali interventi di emergenza e ricevere le comunicazioni e le richieste del Concedente.

Articolo 19 - Subappalti

Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo aprile 2006 n° 163 e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n° 207/2010, secondo quanto disciplinato dallo Schema di Contratto.

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi, fermo restando che le Opere in concessione dovranno comunque essere eseguite solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel Bando di gara.

Non integrano gli estremi del subappalto i lavori affidati direttamente dal Concessionario ai propri Soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario, a condizione che i Soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dal Concedente previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

Il contratto di subappalto dovrà contenere in allegato l'elenco dei prezzi delle lavorazioni affidate, con un ribasso non superiore al venti per cento e dovrà evidenziare che gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Tali oneri dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso, così come previsto dall'articolo 118 comma 4 del Dlgs. 163/06 e sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 20 - Cause di forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'articolo 139 del D.P.R. 554/1999 e dal Capitolato Generale.

Articolo 21 - Oneri ed obblighi generali del Concessionario nella fase di costruzione

Oltre agli oneri previsti dallo Schema di Contratto, spettano al Concessionario:

- tutti gli oneri ed obblighi previsti dal Capitolato Generale.
- garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro



contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

- continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose assicurandosi che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia e pretesa in caso di infortunio o di corresponsione di eventuali indennità spettanti a terzi.
- l'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.
- provvedere, su richiesta della Direzione Lavori, a tutte le opere di segnaletica, agli sbarramenti, agli impianti semaforici provvisori e al personale occorrente per la deviazione del traffico, che si rendesse necessaria durante l'esecuzione dei lavori.
- accertare, prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l'Impresa dovrà informarne la Direzione Lavori, comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'Impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando il Concedente da ogni responsabilità. Il Concessionario è tenuto altresì a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Concedente (Società Acquedotti, Telecom, ENEL, Società Gas, Provincia, ANAS e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
- eseguire i tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.
- installare e mantenere nel cantiere locali ad uso ufficio del personale e di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di telefono, armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria.
- assicurare la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e della recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Concedente fino alla consegna dell'opera.
- sostenere le spese per gli allacciamenti necessari ai lavori.
- sostenere le spese per compensare il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza ed il Direttore Tecnico.
- assumere l'obbligo di iniziare le diverse categorie dei lavori a distanza ravvicinata, rendendo agibili le aree in tempi ristretti e riducendo il più possibile l'ingombro del cantiere.



- eseguire tutte le prove, i saggi ed i prelievi sui materiali, compresa la preparazione ed invio dei campioni di materiali richiesti dalla Direzione Lavori e sostenere gli oneri previsti dall'articolo 193 del D.P.R. 554/1999 nelle operazioni di collaudo.
- provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.
- eseguire a propria cura e spese, a lavori ultimati, un'accurata pulizia dei locali e dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali e dei luoghi stessi.
- consegnare al Concedente, gli oggetti di valore anche archeologico e storico ritrovati nel corso dei lavori, salvo quanto compete allo Stato come disposto dal Capitolato Generale.
- consegnare le certificazioni relative agli impianti secondo il D.M. 22/01/2008 n. 37 compresa la dichiarazione di conformità di tutta l'impiantistica e componentistica di sicurezza dell'opera e di cantiere.
- provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Sul retro delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.
- non autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto, senza la preventiva autorizzazione del Concedente.
- riprodurre, prima dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, della triplice copia cartacea del progetto dell'opera come realmente eseguita (disegni as-built), oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato DWG o DXF per i disegni, in formato DOC o RTF per le relazioni) con l'esatta posizione e identificazione di tutti gli impianti posti in opera, in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37. Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal Direttore Tecnico dell'Impresa. In caso di inadempimento si stabilisce fin d'ora che sarà applicata una penale del valore del 5% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell'Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
- consegnare entro cassette, a lavori ultimati, le seguenti quantità minime di materiale:
 - pavimenti e rivestimenti: mq. 15 per ciascun tipo;
 - 15 lastre di eventuale controsoffitto modulare impiegato;
 - 2 apparecchi di illuminazione per ogni tipo;

Articolo 22 - Rispetto ambientale

Per ridurre i fattori nocivi e di disturbo alla collettività, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) I luoghi di lavoro e di passaggio devono essere protetti contro la caduta di materiali;
- b) Devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia degli addetti che delle persone in transito in presenza di lavori che possono produrre schegge o lancio di materiale;
- c) Deve essere realizzato un impalcato di protezione contro la caduta dei materiali dall'alto, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento delle persone;
- d) Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e deve essere irrorato con acqua per ridurre il sollevamento della polvere;
- e) Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi non devono interessare i luoghi con presenza di persone, per evitare il pericolo in caso di caduta del materiale.;



- f) I cantieri edili dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi devono essere autorizzati, in deroga ai limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991, dal Comune, sentito il parere dell'Azienda A.S.L. competente per territorio.
- g) I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi al Decreto Legislativo n°81/08 sulle emissioni acustiche.
- h) Non è permesso bruciare alcun materiale ed i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti nel rispetto del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n.152 e ss. mm .ii.;
- i) Nell'ambito degli strategie di lotta integrata alla diffusione della "zanzara tigre" (Aedes albopictus) deve essere evitata la formazione di raccolte d'acqua per ridurre l'habitat per lo sviluppo larvale.

All'interno del cantiere è pertanto necessario:

- evitare raccolte idriche in bidoni e, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi dovranno essere dotati di adeguata copertura oppure dovranno essere svuotati completamente ogni 5 giorni;
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell'attività edili in modo da evitare raccolte d'acqua;
- evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini ecc.) e in caso di necessità di provvedere autonomamente con disinfezioni periodiche di focolai larvali;
- provvedere alla sistemazione del terreno con sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, anche nel caso di sospensione temporanea dell'attività di cantiere.

Articolo 23 - Personale del Concessionario in fase di costruzione e disciplina dei cantieri

Il Concessionario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e dovrà condurre i lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato al programma dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione del personale, dandone motivata comunicazione al Concessionario. Il Concessionario deve attenersi a quanto previsto dall'articolo 36- bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale occupato in cantiere.

Articolo 24 - Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 132, primo comma, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;



- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile Unico del Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al Progettista.

Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c) e d), le varianti in corso d'opera potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario.

In tali ipotesi, entro **30 (trenta) giorni** o altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l'indicazione delle relative quantità e materiali, degli elaborati progettuali da predisporre in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n° 207/2010, dei tempi di progettazione e di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell'elenco dei prezzi unitari contenuto nel Progetto Esecutivo. nei **30 (trenta) giorni successivi** al ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario, il Concedente comunicherà al Concessionario le determinazioni in merito alla autorizzazione della variante. Ricevuta tale autorizzazione il Concessionario provvederà a predisporre la progettazione della variante in corso d'opera nei tempi indicati da consegnare al Concedente che avrà **30 (trenta) giorni** di tempo per la sua formale approvazione.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo ad eccezione dell'importo relativo ai maggiori costi da sostenere per la progettazione, l'esecuzione dei nuovi lavori e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni.

Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno procedere all'adeguamento del Corrispettivo, del Canone al Concessionario ovvero all'estensione della durata della presente Convenzione, con effetto dalla data di Collaudo delle Opere in cui sono ricomprese le varianti autorizzate.

Nell'ipotesi di cui al punto e) il Concessionario è tenuto a sopportare i costi della nuova progettazione nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali, come definiti al comma 2 dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% e che non comportino un aumento dell'importo dei lavori.

Sono, infine, ammesse, nel limite del 5% dell'importo indicato per la realizzazione delle Opere, nell'esclusivo interesse del Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle Opere e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto.

A tal fine il Concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario, indicando le varianti richieste con l'adeguata motivazione ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

In tal caso il Concessionario dovrà adeguare le Opere, ivi compresi gli impianti, concordando con il Concedente, prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base dell'elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto Esecutivo.



Resta inteso che, qualora l'approvazione delle varianti subisse un ritardo a seguito del necessario previo ottenimento di eventuali autorizzazioni ad essa prodromiche, il Concessionario avrà diritto, ove ne ricorrano i presupposti ad invocare la procedura di riequilibrio Economico-Finanziario, nonché la contestuale proroga dei termini di ultimazione delle Opere in concessione indicate nel Cronoprogramma.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera che non rientrino nei casi sopra specificati cosicché l'eventuale esecuzione delle stesse da parte del Concessionario comporterà, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo, su richiesta del Concedente o del Collaudatore di eliminare le stesse a cura e spese del Concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.

Articolo 25 - Obblighi e responsabilità del Concessionario

La gestione del personale impiegato nei lavori spetta al Concessionario, quale titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. dall'inizio dei lavori e fino alla collaudo, il Concessionario è obbligato a tenere sollevato il Concedente da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti o alle sue attrezzature da terzi estranei, o dai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose conseguenti all'attività del proprio personale. Il Concedente ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione giudiziale o extragiudiziale, da chiunque intentata.

Il Concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Concedente, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Il Concessionario si obbliga inoltre alla predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione necessario ai fini della richiesta del relativo sopralluogo da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (sopralluogo da intendersi a carico del Concessionario, come pure tutti i sopralluoghi necessari a cura dei vari Enti competenti), alla nomina del Responsabile dell'emergenza, degli Addetti alla squadra antincendio e della squadra di pronto soccorso, oltre alla formazione del personale in materia di emergenza e sicurezza sul lavoro, ai sensi delle vigenti normative in materia antincendio ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Copia del Piano di emergenza e di evacuazione e della lista dei nominativi di cui al punto precedente dovranno essere inoltrati ai competenti uffici del Concedente.

Articolo 26 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario, a propria cura e spese, nominerà il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la vigilanza dei lavori in materia di sicurezza, dandone comunicazione al Concedente per l'approvazione.

Le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, comprendono:

- la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni dei piani di sicurezza;
- l'adeguamento dei piani e del relativo fascicolo, a seconda dello svolgimento e delle modifiche intervenute sui lavori;
- l'organizzazione dei datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed il coordinamento delle attività e delle informazioni reciproche;



- la proposta al Concedente di sospendere i lavori, allontanare le imprese ed i lavoratori autonomi dal cantiere e di risolvere il contratto nel caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza oppure, in caso di pericolo grave ed imminente, di sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate;
- la garanzia del rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

Articolo 27 - Direzione Lavori e direzione del cantiere

I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza del Direttore dei Lavori incaricato e compensato dal Concessionario, previa comunicazione del relativo nominativo al Concedente prima dell'inizio dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di richiedere ogni verifica e prova per accertare l'idoneità e la rispondenza dei materiali alle indicazioni del progetto, nonché gli esami di laboratorio, i saggi ed i collaudi per accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni del capitolato e alla normativa vigente.

Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o comunque ritardare il regolare progresso dei lavori.

Il Concessionario dovrà provvedere anche alla nomina di un proprio Direttore del cantiere, abilitato all'esercizio della professione, di provata ed adeguata capacità e munito di regolare procura per il ricevimento degli ordini della Direzione Lavori.

Il nominativo del Direttore di cantiere dovrà essere comunicato al Concedente prima della consegna dei lavori.

Le attività del Direttore dei Lavori sono così riassumibili:

- la sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche e l'emanazione, durante tutte le fasi esecutive, di disposizioni ed ordini per la realizzazione dell'opera secondo le indicazioni di progetto;
- la verifica puntuale delle certificazioni delle imprese esecutrici, previste dalle leggi antimafia, dalla normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica e dalle disposizioni in materia fiscale e di lavoro;
- assistere il Concedente nell'esame di varianti o di eventuali riserve o richieste di proroga presentate dal Concessionario;
- tenere i contatti con gli Uffici Tecnici del Concedente e con le altre autorità coinvolte nei lavori;
- comunicare al Concessionario le eventuali sospensioni dei lavori;
- approvare i rapporti di sintesi riguardanti lo stato di avanzamento dei lavori;
- seguire l'aggiornamento del crono programma generale dei lavori e segnalare tempestivamente le eventuali difformità, adottando i provvedimenti utili a correggerle;
- proporre gli interventi necessari per eliminare eventuali difetti progettuali o esecutivi; proporre i provvedimenti ritenuti indispensabili per l'esecuzione delle opere a regola d'arte;
- interpretare i disegni e le specifiche tecniche non sufficientemente chiari;
- esaminare i documenti per la formazione di eventuali nuovi prezzi;
- assistere i collaudatori nelle prove e nelle fasi di collaudo;
- elaborare rapporti periodici sulla realizzazione delle opere da trasmettere al Concedente;



- verificare la qualità, l'imballaggio, la movimentazione e la conservazione dei materiali in cantiere;
- sorvegliare i subappaltatori affinché eseguano esclusivamente i lavori autorizzati;
- denunciare eventuali vizi e difformità delle opere rispetto ai documenti contrattuali, ritardi nell'esecuzione dei lavori e qualsiasi altra inadempienza;
- assistere alle prove di laboratorio;
- assistere alle prove di messa in servizio e accettazione degli impianti;
- inoltrare i documenti e le certificazioni al Comando dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- predisporre, a lavori ultimati, gli elaborati, i grafici e gli schemi necessari alla completa descrizione delle opere realizzate e raccogliere la documentazione e le certificazioni di rispondenza degli impianti alla normativa vigente;
- predisporre la documentazione anche catastale per l'ottenimento del certificato di agibilità;
- effettuare ogni altro adempimento utile al regolare svolgimento dei lavori.

Articolo 28 - Conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo di contratto

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione del progetto esecutivo approvato dal Concedente, che ha tuttavia la facoltà di richiedere varianti, qualora siano richieste dall'introduzione di nuove normative.

Eventuali varianti proposte dal Concessionario ed approvate, oppure richieste dal Concedente dopo l'aggiudicazione dei lavori, dovranno ottenere l'approvazione di tutti gli Enti competenti (Vigili del Fuoco, AUSL, ENEL, Società GAS, Regione Campania, Comune di Casaluce, ecc.).

La predisposizione delle domande, di tutti i documenti e degli elaborati progettuali, nonché le relative spese spettano al Concessionario, copia di tali progetti ed autorizzazioni dovranno essere tempestivamente trasmesse al Concedente

Articolo 29 - Vigilanza del Concedente sull'esecuzione dei lavori

Il Concedente, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà vigilare sull'esecuzione dei lavori, in particolare:

- svolgere l'alta sorveglianza per la buona riuscita dei lavori, anche emanando disposizioni ed ordini di servizio, con esclusione delle competenze in materia di sicurezza;
- richiedere l'esecuzione di prove e saggi durante lo svolgimento dei lavori e le operazioni di collaudo;
- richiedere e verificare con la periodicità necessaria le certificazioni del Concessionario, con particolare riferimento alle leggi antimafia ed alla normativa previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e fiscale;
- richiedere per conto del Concedente eventuali varianti in corso d'opera e valutare quelle proposte dal Concessionario;
- ricevere i verbali relativi ai lavori (inizio, sospensioni e riprese dei lavori, ordini di servizio) ed ogni altro documento o comunicazione intercorrente con il Concessionario ed il direttore dei lavori;
- ricevere i rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori e presiedere l'aggiornamento dei crono programmi;
- identificare e segnalare eventuali difetti progettuali, richiedendo le necessarie modifiche;



- pronunciarsi in merito ad eventuali vizi e difformità delle opere rispetto ai documenti contrattuali, ritardi nell'esecuzione dei lavori e qualsiasi altra inadempienza;
- valutare i materiali di finitura, come i pavimenti, i serramenti, gli intonaci, gli arredi e le attrezzature, i controsoffitti, i componenti degli impianti, ecc. nelle diverse fasi di progettazione e di esecuzione delle opere; valutare e verificare la scelta degli arredi degli uffici di gestione cimiteriale, da acquistare a spese del Concessionario;
- assistere alle prove di messa in servizio degli impianti;
- valutare i documenti e le certificazioni da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- valutare i progetti di variante eventualmente richiesti dagli Enti competenti;
- verifica delle caratteristiche e delle quantità delle opere eseguite e delle forniture ed analisi dei conti parziali e finali;
- raccolta e verifica di tutti i documenti per il collaudo, per le pratiche catastali e le autorizzazioni necessarie per l'agibilità dell'impianto;
- richiedere quant'altro necessario per la buona riuscita dell'opera. I controlli e le verifiche eseguite dalla Commissione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità del Concessionario per i vizi, i difetti e le difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né dalla garanzia per le parti di lavoro ed i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al Concessionario, né alcuna preclusione in capo al Concedente

Articolo 30 - Sottoservizi e allacciamenti

Nel corso dei lavori il Concessionario dovrà tenere conto dei sotto servizi esistenti e di quelli nuovi da realizzare secondo le indicazioni degli Enti competenti (ENEL, società Acquedotti, Società Gas, Telecom).

In particolare, in sede di progettazione esecutiva, dovrà essere concordato con la Società Gas di competenza il tracciato del gasdotto per la fornitura necessaria al funzionamento dell'impianto.

Se necessario, dovrà attivarsi per deviare le canalizzazioni di qualsiasi tipo che possono interferire con l'area di cantiere.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e dei reflui esistenti.

Il Concessionario prende atto che il fabbricato oggetto di intervento è collegato con il complesso cimiteriale tutelato, che andrà salvaguardato senza che questo costituisca motivo di richiesta di maggiore oneri o proroghe.

Articolo 31 - Campionature

Il Concessionario, di propria iniziativa o su richiesta della Direzione Lavori o della Commissione, è tenuto a effettuare la preventiva campionatura dei componenti, dei materiali, degli impianti, degli arredi e degli accessori, corredata della documentazione tecnica contenente le caratteristiche, le prestazioni e la conformità normativa. Prima della fornitura è necessaria l'approvazione della direzione lavori e della Commissione di vigilanza.

I campioni e le relative documentazioni, accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori, devono essere conservati fino a collaudo in locali idonei appositamente predisposti.



Le campionature devono essere accompagnate, ove occorra, oltre che dalla relativa documentazione tecnica, anche da grafici illustrativi e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dai rispettivi calcoli giustificativi.

Articolo 32 - Accettazione dei materiali e degli impianti

I materiali e le forniture devono essere delle migliori qualità, devono possedere le caratteristiche stabilite dalle normative tecniche vigenti (UNI, CNR, CEI, ecc.) e devono essere conformi alle specifiche del progetto e del presente capitolato.

Qualora, in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si accertasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, il Concessionario sarà tenuto alle relative sostituzioni ed adeguamenti richiesti dalla Direzione Lavori.

Il Concessionario resta comunque responsabile dei materiali forniti, e la loro accettazione non pregiudica i diritti che il Concedente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

La messa in opera dei materiali e degli impianti, completa di ogni categoria di lavoro necessaria alla perfetta installazione, deve rispettare integralmente le prescrizioni progettuali, le disposizioni della Direzione Lavori e della normativa vigente in materia.

Articolo 33 - Collaudi

Oltre a quanto già precisato all'art. 15 dello Schema di Contratto, per la fase di costruzione vanno tenute presenti le seguenti avvertenze.

Il Concessionario, senza pretendere alcun riconoscimento economico, prima della messa in esercizio degli impianti elettrici ed affini, è tenuto ad eseguire tutte le prove richieste dalla legge ed indicate al capitolo 61 della Norma CEI 64-8/6 fascicolo 1921, che si possono così riassumere:

Esami a Vista

- a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
- b) presenza di barriere taglia fiamma o altre precauzioni contro il fuoco;
- c) scelta dei conduttori per quanto concerne la portata o le cadute di tensione;
- d) scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;
- e) presenza e messa in opera dei dispositivi di sezionamento e comando;
- f) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione contro le influenze esterne;
- g) identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;
- h) presenza di schemi, cartelli monitori e di informazioni analoghe;
- i) identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori e dei morsetti;
- j) idoneità delle connessioni dei conduttori;
- k) agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione.

Prove

- l) continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali;
- m) resistenza di isolamento dell'impianto elettrico;
- n) protezione per separazione dei circuiti SELV, PELV e separazione elettrica;
- o) resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti;
- p) protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- q) prove di polarità;
- r) prove di tensione applicata;



- s) prove di funzionamento;
- t) caduta di tensione.

Tali verifiche iniziali vanno eseguite possibilmente in corso d'opera per rendere meno gravosi gli eventuali adeguamenti.

In particolare non è conveniente eseguire a fine lavori la prova di continuità dei collegamenti equipotenziali nei bagni e la prova della resistenza di terra poiché, in caso di risultato negativo, sarebbero necessarie opere murarie ingenti per gli adeguamenti.

La prova di resistenza d'isolamento dell'impianto deve essere eseguita quando non sono ancora connessi gli utilizzatori.

L'anticipo tuttavia non deve essere eccessivo poiché le opere edili di finitura potrebbero comportare rotture che passerebbero inosservate.

Le verifiche finali sono a carico dell'installatore che firma la dichiarazione di conformità e che pertanto è tenuto personalmente ad accertarsi del buon esito.

Anche se non esiste esplicito obbligo normativo, dovrà essere redatta una relazione di verifica riportante l'esito delle suddette prove da allegare alla dichiarazione di conformità.

Si potrà valutare l'opportunità di eseguire tali verifiche una sola volta in contraddittorio con la Direzione Lavori, in modo da utilizzarle per integrare le prove di collaudo.

La dichiarazione di conformità dovrà essere completa di tutti gli allegati obbligatori con particolare riguardo alle certificazioni dei materiali impiegati e ai disegni as built, che dovranno essere tenuti regolarmente aggiornati in copia minuta e presenti in cantiere durante l'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle verifiche, la preparazione della documentazione da allegare alla dichiarazione di conformità ed i collaudi saranno totalmente a carico del Concessionario che dovrà tenerne conto nella formulazione dell'offerta e non potrà pretendere alcun onere aggiuntivo a fine lavori.

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciato un verbale di collaudo, corredato dai disegni finali dell'impianto realizzato firmati da un tecnico abilitato, attestante la conformità di quanto realizzato alle Norme CEI.

Le seguenti prove e verifiche sugli impianti meccanici, termici e idrosanitari dovranno essere completate prima dell'ultimazione dei lavori:

- a) verifica preliminare per accertare che la fornitura dei materiali corrisponda sia qualitativamente che quantitativamente alle prescrizioni contrattuali;
 - b) prova idraulica di tenuta a freddo;
 - c) successiva prova preliminare di circolazione e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti sugli impianti ad acqua calda, portando l'acqua in circolazione alla temperatura massima di esercizio e mantenendola per il tempo necessario all'accurata ispezione delle condutture e dei corpi scaldanti; si riterrà positivo il risultato della prova solo quando l'acqua arriva alla temperatura stabilita e quando le dilatazioni non provocano deformazioni o fughe. Per quanto non espressamente citato, vale quanto citato dalle norme UNI-CTI 10339.
 - d) prova dell'efficienza dello scarico e della rete di ventilazione degli apparecchi sanitari.
- E' fatto salvo, anche se non espressamente citato, il rispetto di ogni normativa vigente per dare gli impianti perfettamente funzionanti.



La verifica e le prove di cui sopra devono essere supervisionate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con il Concessionario di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove riscontri risultati non conformi, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato che il Concessionario abbia eseguito tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso.

Si intende che, anche nel caso di esito favorevole delle verifiche, il Concessionario rimarrà responsabile dei difetti riscontrabili anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

Articolo 34 - Certificato di agibilità

Come stabilito dall'art. 15 dello Schema di Contratto, il certificato di agibilità, da ottenersi secondo le vigenti normative, dovrà essere richiesto ed ottenuto a cura e spese del Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Articolo 35 - Contestazioni tecniche in corso d'opera e ordini del Responsabile del Procedimento

Nel caso di contestazioni sugli aspetti tecnici e qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, che decide e dispone nei modi previsti dall'articolo 137 del D.P.R. 554/1999.

Articolo 36 - Riserve dell'Appaltatore

Il Concessionario dovrà formulare le eventuali riserve con le modalità di legge, entro e non oltre il periodo della durata dei lavori oggetto di riserva.

Le riserve non comportano la facoltà da parte del Concessionario di sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 165 e 174 del Regolamento, e gli articoli 240 e 240 bis del Decreto Legislativo 163/2006 e del Capitolato Generale di Appalto.

Articolo 37 - Consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti

Entro il termine per l'ultimazione dei lavori il Concessionario dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità di cui all' articolo "Oneri ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore". Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, il Concedente provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sulle garanzie prestate dal Concessionario o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Articolo 38 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

Oltre ai casi previsti dallo Schema di Contratto, il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata, nei casi sotto indicati, secondo le procedure previste dall'articolo 136, comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006:



- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dal crono programma;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e ai piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 163/2006, facenti parte integrante del contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ;
- nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori

Il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con il Concessionario o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, redigerà lo stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, effettuerà l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l'eventuale riutilizzo determinandone il relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Concedente, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico del Concessionario inadempiente quanto stabilito dallo Schema di Contratto.



Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissione del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 6, del Decreto Legislativo n°163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto, ai sensi dell'articolo 132 comma 5 del Decreto Legislativo n°163/2006.

Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n° 81/2008, il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti. I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e seguenti del Decreto Legislativo n°163/2006.

Articolo 39 - Accettazione dei contenuti contrattuali

Il Concessionario dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Concedente, qualora rilevi che i lavori sono in ritardo rispetto al programma di esecuzione ovvero rilevi una grave inadempienza del Concessionario alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, con le modalità di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163 "Codice dei Contratti" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207.

E' inoltre facoltà del Concedente, su indicazione del direttore dei lavori, assegnare un termine per compiere i lavori in ritardo. Scaduto il termine assegnato, la Direzione Lavori in contraddittorio con il Concessionario, verifica la realizzazione di quanto dovuto nei termini stabiliti e ne redige apposito verbale. Per persistenza dell'inadempimento, si applica quanto definito nell'articolo 119 del Regolamento suddetto.

Articolo 40 - Criteri di valutazione e misura delle opere in variante

A) VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO: i prezzi a corpo o a forfait comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

B) VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA: le opere da valutare a misura saranno computate secondo i criteri riportati nell'Elenco Prezzi di Contratto. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile del Concessionario e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa



corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente Capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte del Concedente. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dal Concessionario.

C) VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA: le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, le spese generali e l'utile del Concessionario. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, a totale carico e spese del Concessionario.

Articolo 41 - Requisiti di sicurezza

La sicurezza riguarda le persone che operano nell'impianto ed il pubblico, nonché la conservazione dell'immobile e degli impianti, con particolare riguardo alle:

- stabilità e resistenza delle strutture anche in presenza di azioni sismiche, dopo l'installazione dei forni crematori e degli impianti correlati;
- sicurezza degli impianti e delle apparecchiature con potenziale pericolosità, quali caldaie, impianti a gas, ecc. che rientrano nell'attività 91 di prevenzione incendi.

Articolo 42 - Requisiti ambientali

Atmosfera

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i limiti definiti nell'Autorizzazione per l'Emissioni in Atmosfera come disciplinato dalla Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., dai limiti imposti dalla Regione Campania e dalla Provincia di Caserta.

Dovranno essere rispettati i criteri regionali, nazionali e Provinciali per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera .

Acustica

Il livelli di rumore e le vibrazioni emessi nell'ambiente interno ed esterno dovranno essere contenuti entro i limiti fissati dalle normative vigenti, con i livelli consentiti di esposizione del personale addetto e del pubblico, come disciplinato dal Decreto 01 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e dalle seguenti norme Regionali: L.R. 29 luglio 1998, n. 10, Delib.G.R. del 7 marzo 1996, n. 1560, Delib.G.R. del 29 dicembre 1995, n. 8758, Delib.G.R. del 20 ottobre 1995, n. 6131, L.R. 12 agosto 1988, n. 17

Pertanto la zona tecnologica dovrà essere provvista di idonea insonorizzazione.

Acque

Ai sensi della Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. tutti gli impianti che producono scarichi idrici devono essere autorizzati.



Risparmio Energetico

Dovrà essere rispettato il D.Lgs. 19/08/2005, n.192 e s.m.i.ed ai relativi Decreti attuativi.

Rifiuti

Ai sensi della Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. nella classificazione dei rifiuti urbani rientrano anche "*i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).*" (art.184 comma 1 lett. f)).

Per la gestione dei rifiuti prodotti dal nuovo impianto crematorio, dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni previste nelle seguenti disposizioni legislative:

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n.179.

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 24-11-2001

Articolo 43 - Requisiti d'uso

- Capacità di effettuare la cremazione fino a sei salme al giorno, comprensiva di tutte le fasi di preriscaldamento, di introduzione della salma, di cremazione, di raccolta delle ceneri e dei relativi tempi intermedi;
- Dimensioni di ingombro degli impianti tali da garantire gli spazi necessari per la manutenzione e la sostituzione dei componenti;
- Capacità di calcinare le ceneri in maniera completa, senza residui organici;
- Gestione automatica del processo di cremazione con facilità d'uso e necessità di limitate operazioni manuali;
- Facilità di pulizia dei locali e degli impianti, senza l'accumulo di scorie e di residui inquinanti e la produzione di odori molesti;
- Un processo lavorativo che garantisca il decoro durante tutte le fasi della cremazione con la massima igiene.

Articolo 44 - Requisiti d'affidabilità

- Controllo e gestione delle deformazione termiche dei materiali;
- Mantenimento nel tempo dei parametri qualitativi di funzionamento.

Articolo 45 - Requisiti di gestione e manutenzione

- Economicità e razionalità di gestione;
- Facilità ed economicità di approvvigionamento materiali di consumo;
- Conformazione e qualità del rivestimento refrattario delle camere di combustione, che garantiscano una rapida ed uniforme cremazione, con bassi consumi energetici;
- Economicità della manutenzione con facilità di reperimento delle parti di ricambio e del materiale di usura;
- Facilità ed economicità delle operazioni di sostituzione o di adeguamento anche parziale degli impianti.

Ulteriori requisiti sono indicati nei criteri di progettazione di cui al seguente articolo 47.



Articolo 46 - Criteri di distribuzione degli spazi

Nel determinare la collocazione delle attrezzature e degli impianti, il progettista deve garantire una agevole esecuzione degli interventi di sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 47 - Criteri di progettazione relativi all'impianto di cremazione

Nella scelta delle soluzioni tecnologiche si deve ricercare una integrazione estetica ed uniformità impiantistica compatibili con le caratteristiche architettoniche del fabbricato.

Ai sensi della Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono essere autorizzati tenendo conto delle prescrizioni Bollettino Ufficiale Della Regione Campania - Numero Speciale del 15 febbraio 2001.

Il Progettista

La Proponente

Studio Tecnico Rosiello S.r.l.
Prof. ing. Vincenzo Rosiello

Gescrem S.r.l.

